



Brindisi, 16.12.2023

Prot. 005857

## Circolare Informativa

**Oggetto: Cancellazioni dall'Albo dei Consulenti del Lavoro e retroattività.**

Cari Colleghi,

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha emanato una comunicazione il 3 dicembre 2024 per chiarire alcuni aspetti riguardanti la **gestione delle cancellazioni dall'Albo**. A seguito dei numerosi quesiti pervenuti, si è ritenuto opportuno fornire delle indicazioni specifiche sulla decorrenza degli effetti della cancellazione.

### **Principio Generale e Deroghe:**

In linea generale, il provvedimento di cancellazione produce i suoi effetti a partire dalla data della delibera da parte del Consiglio dell'Ordine. Tuttavia, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835) ha stabilito che tale principio può essere derogato in caso di provvedimenti positivi per il destinatario, come ad esempio la cancellazione dall'Albo su istanza dell'iscritto. In questi casi, l'amministrazione può disporre la **retroattività degli effetti** del provvedimento, valutando attentamente le posizioni giuridiche coinvolte, come l'affidamento del cliente sulla condizione di appartenenza all'Albo del professionista.

L'Ordine, in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, può quindi modulare gli effetti della cancellazione tenendo conto degli interessi specifici di ciascun caso. La retroattività però degli effetti può essere applicata al massimo fino alla data di presentazione della richiesta di cancellazione.

Di seguito si riportano alcuni esempi di applicazione pratica:

- **Cancellazione su istanza dell'iscritto:** la cancellazione decorre dalla data della delibera del Consiglio Provinciale o del Presidente o, al massimo, dalla data di presentazione della domanda.
- **Cancellazione per decesso dell'iscritto:** la cancellazione decorre dalla data del decesso, indipendentemente dalla data di conoscenza dell'evento o dell'assunzione della delibera.
- **Cancellazione per incompatibilità sopravvenuta:** la cancellazione decorre dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità. Se l'incompatibilità era preesistente all'iscrizione ma è stata accertata successivamente, si procederà alla dichiarazione di nullità dell'iscrizione.

Si invitano tutti i Consulenti del Lavoro a prendere visione della comunicazione e a tenerne conto rispetto alla prossime eventuali richieste di cancellazione.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppina Rosiello)

Via Albert Bruce Sabin n.2 p.2  
72100 BRINDISI  
C.F.80007030747  
TEL. 0831 726420

EMAIL: [cpo.brindisi@consulentidellavoro.it](mailto:cpo.brindisi@consulentidellavoro.it); PEC: [ordine.brindisi@consulentidellavoropec.it](mailto:ordine.brindisi@consulentidellavoropec.it)  
[www.consulentidellavorobrindisi.it](http://www.consulentidellavorobrindisi.it)